

SCHEMA DI CONTRATTO FIDEIUSSORIO PER L'ANTICIPAZIONE DI AGEVOLAZIONI DA PARTE DELLA FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION

Spett.le
Fondazione Lucana Film Commission
Via Madonna delle Virtù snc
75100 MATERA (MT)

Premesso che:

- a) con Determinazione Prot. N..... del, la Fondazione Lucana Film Commission ha adottato la concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso pubblico "Incoming" in favore dell'impresa beneficiaria per la somma di euro
- b) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal citato Avviso sono regolamentate nello stesso Avviso e nel Disciplinare sottoscritto fra la Fondazione Lucana Film Commission e l'impresa beneficiaria, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
- c) l'impresa (in seguito indicata per brevità "**Contraente**"), con sede legale in, partita IVA, codice fiscale iscritta presso il Registro delle Imprese..... al n. e/o al n..... del Repertorio Economico Amministrativo, con Determinazione di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dall'Avviso pubblico "Incoming", per la realizzazione di un progetto di investimento nella produzione dell'opera audiovisiva denominata (C.U.P.), per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di euro
- d) la prima quota (pari al 30 per cento del contributo concesso) può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del Contraente, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare maggiorata del 5 per cento e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
- e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota dell'agevolazione assegnata per l'importo di Euro
- f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati;
- g) la Banca/ Impresa di assicurazione/ Società finanziaria ha preso visione del progetto di investimento approvato con Determinazione di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nella stessa Determinazione, nella relativa normativa di riferimento, nonché nel Disciplinare sottoscritto dal Contraente in data
- h) alle garanzie a favore della Fondazione Lucana Film Commission e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art.3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n.99 e relativi ss.mm.ii.;
- i) la Fondazione Lucana Film Commission si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Fondazione Lucana Film Commission e stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Fondazione Lucana Film Commission per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Fondazione Lucana Film Commission;
- j) la Banca/ Società di assicurazione/ Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta⁽¹⁾ (in seguito, indicata per brevità "**Società**") con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco⁽²⁾, a mezzo dei sottoscritti signori:

il nato il; nato il; nella loro di domiciliata presso casella pec;	 a rispettiva qualità
--	---

presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Fondazione Lucana Film Commission, in seguito indicato per

brevità "Ente garantito"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di euro (diconsi euro) corrispondente all'anticipazione del 30% di contributo maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'Ente garantito, nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di euro erogata a titolo di anticipazione al Contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto dell'intervento approvato con Determina del Direttore Generale di cui al precedente punto a) e, pertanto, fino al..... . Decorso tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'Ente garantito alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l'Ente garantito provvederà conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La Società s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'Ente garantito, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso Ente garantito anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'Ente garantito a mezzo posta elettronica certificata intestata alla Società, così come risultante dalla premessa, o tramite raccomandata A/R.

La Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'art.2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

La Società dichiara, secondo il caso, di:

- a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art.1 della legge 10 giugno 1982 n.348 o dall'art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:
 - se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
 - se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
 - se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D. Lgs. n.385/1993 presso la Banca d'Italia;
- b) di non essere stata, anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 – SURROGAZIONE

La Società è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

ARTICOLO 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata AR o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della Società, così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Potenza.

IL CONTRAENTE
Firma ⁽³⁾

LA SOCIETÀ
Firma ⁽³⁾
con allegata attestazione dei poteri di firma

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 – (Surrogazione)
- Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
- Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE
Firma ⁽³⁾

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d'Italia.

(3) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.